

Codice A1604A

D.D. 21 dicembre 2017, n. 557

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di due sorgenti potabili denominate "Priassi" e "San Giacomo", ubicate nel Comune di Andrate (TO).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Andrate (TO) – con nota in data 16 ottobre 2017, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 197/2017 del 16 ottobre 2017 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia di due sorgenti potabili denominate "Priassi" e "San Giacomo" ubicate nella particella catastale n. 1 ("Priassi") e n. 9 ("San Giacomo") del foglio di mappa n. 2, censito al C.T. del medesimo Comune di Andrate.

Precedentemente lo stesso Ente di Governo dell'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 27 febbraio 2017, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Le sorgenti in esame sono ubicate nel settore settentrionale del territorio comunale, a Nord della località *Praiazzo*, alle quote rispettivamente di 1.380 metri s.l.m. ("San Giacomo") e 1.528 metri s.l.m. ("Priassi"); dal punto di vista geomorfologico, le sorgenti si impostano in corrispondenza di un apparato morenico legato all'andamento di ghiacciai tributari di sinistra della Dora Baltea, in particolare nel bacino del torrente Viona.

All'interno dell'area di salvaguardia della sorgente "Priassi" ricade un tratto di rete viaria, mentre in quella della sorgente "San Giacomo" non sono stati censiti centri di pericolo.

Per le due captazioni non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo, tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in tal caso la normativa prevederebbe di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato. Tenendo però conto della variabilità idrogeologica dell'acquifero in cui si impostano le sorgenti, contraddistinto da una permeabilità per porosità di grado medio-basso poiché costituito da depositi glaciali fini, l'assegnazione in un grado di vulnerabilità elevata è stata ritenuta troppo cautelativa e pertanto la stessa è stata stimata secondo il metodo GNDCI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato.

In particolare, nel caso in esame si ricade nella classe "Falda idrica in materiali morenici prevalentemente fini" contraddistinti da una vulnerabilità bassa (Classe D); le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri verso monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna scaturigine;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalla captazione, con una superficie di 2,43 ettari per ciascuna sorgente.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "Elaborato A – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Comune di Andrate – Planimetria delle aree di

salvaguardia – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base cartografica catastale alla scala 1:2.000”, agli atti con la documentazione trasmessa.

Le perimetrazioni proposte ricadono totalmente nel territorio del Comune di Andrate (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “Torinese” con nota del 16 novembre 2016, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

Il riferimento del titolo all’uso per le due sorgenti “Priassi” e “San Giacomo” è la determinazione della Provincia di Torino n. 1061-51561/2012 dell’11 dicembre 2012.

L’Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ivrea – valutata la documentazione allegata all’istanza, con nota in data 17 gennaio 2016, ha evidenziato quanto segue.

Il pubblico acquedotto del Comune di Andrate è costituito da un’unica zona di utenza, approvvigionata dalle due sorgenti “Priassi” e “San Giacomo” dopo miscelazione in un serbatoio. L’acqua delle sorgenti, prima dell’immissione in rete, è sottoposta ad un trattamento di disinfezione mediante apposito impianto di clorazione; per quanto riguarda le caratteristiche qualitative dell’acqua non si dispone di dati analitici riferiti separatamente a ciascuna sorgente bensì relativi all’acqua risultante dalla miscelazione delle stesse. Le analisi effettuate su campioni prelevati presso il punto di controllo dall’anno 2006 al 2016 non hanno riscontrato alcuna particolare criticità dal punto di vista chimico e chimico-fisico; relativamente agli aspetti microbiologici i dati non sono significativi in quanto i campioni sono stati effettuati a valle del sistema di disinfezione con ipoclorito di sodio. Tuttavia, in occasione di situazioni di malfunzionamento del sistema di disinfezione è stata riscontrata in rete la presenza di *coliformi* a 37° C, *Enterococchi* ed *Escherichia Coli* presumibilmente ascrivibili a contaminazione dell’acqua di una o entrambe le sorgenti.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione allegata all’istanza, con nota in data 24 luglio 2017, ha ritenuto adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione presentate, individuate considerando una vulnerabilità bassa (Classe D) dell’acquifero captato, vulnerabilità stimata secondo il metodo GNDCI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato non essendo disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha condiviso l’individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente, segnalando alcune osservazioni ed evidenziando quanto segue:

- dovrà essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che interessano le aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell’Ente responsabile della gestione dell’infrastruttura stessa (Comune di Andrate);
- nel caso le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, l’articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R del 2006 vieta specificatamente la stabulazione di bestiame nelle zone di rispetto ristrette mentre al comma 1, lettera m) vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli effluenti;
- è vietato l’utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, così come previsto nell’Allegato B del regolamento

regionale 15/R del 2006, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni agricoli sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino;

- nelle aree di salvaguardia individuate dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006;
- le aree di salvaguardia così come ridefinite dovranno essere recepite nello strumento urbanistico del comune interessato il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle stesse aree;
- occorre garantire che le zone di tutela assoluta delle due sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo.

All'interno delle aree di salvaguardia non sono presenti attività agricole – essendo l'area ricompresa in un settore di alta montagna – e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.

Nelle aree assimilate a “bosco” come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”* é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45, in data 9 novembre 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*.

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le due sorgenti potabili denominate *“Priassi”* e *“San Giacomo”*, ubicate nel Comune di Andrate (TO), sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 *“Torinese”*, in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle due sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;
- si provveda ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza degli eventuali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la determinazione n. 1061-51561/2012 dell'11 dicembre 2012 con la quale la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le sorgenti potabili denominate "Priassi" e "San Giacomo", ubicate nel Comune di Andrate (TO);

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Ivrea, in data 17 gennaio 2016 – prot. n. 000 4311;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 24 luglio 2017 – prot. n. 64272;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" n. 197/2017, in data 16 ottobre 2017, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 16 ottobre 2017 – prot. n. 0002869, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione di cui sopra;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) *"Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche"* e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, *"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"* e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
D E T E R M I N A

- a) L'area di salvaguardia delle due sorgenti potabili denominate *"Priassi"* e *"San Giacomo"*, ubicate nel Comune di Andrate (TO), è definita come risulta nella planimetria *"Elaborato A – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Comune di Andrate – Planimetria delle aree di salvaguardia – Proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base cartografica catastale alla scala 1:2.000"*, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale planimetria, non in scala, è conforme all'originale depositata agli atti e verrà trasmessa tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto ristrette.

In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Andrate (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta delle due sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Andrate – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Andrate affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
 - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite – al fine di adottare, nel

caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin